

STATUTO

della Comunità Evangelica Luterana di Confessione Augustana di Trieste

TITOLO I

La Comunità

Art. 1 – Cenni storici

La Comunità Evangelica di Confessione Augustana di Trieste è nata a seguito della creazione del Porto Franco di Trieste. Nel 1717 sono giunte a Trieste dalla Germania le prime famiglie luterane; nel 1754 è stato inaugurato il cimitero evangelico e nel 1778 è stato redatto l'atto ufficiale di fondazione della Comunità.

Nel 1786 è stata inaugurata la prima chiesa della Comunità, intitolata alla SS. Trinità, di seguito ceduta al Comune di Trieste in cambio del terreno di Largo Panfili, dove è stata costruita la nuova chiesa, inaugurata nel 1874.

Originariamente la Comunità era di lingua tedesca; in seguito all'annessione di Trieste all'Italia essa ha progressivamente introdotto la lingua italiana, che oggi è la prevalente. In fedeltà alle proprie origini la Comunità sente tra le sue responsabilità anche il sostegno della cultura e della lingua tedesche.

Le lingue d'uso nelle funzioni di culto, nell'insegnamento religioso, negli atti d'ufficio, nelle sedute degli organi di amministrazione della Comunità sono l'italiano e/o il tedesco.

La Comunità, Ente morale ecclesiastico, era già stata riconosciuta quale istituzione di diritto pubblico dall'ordinamento giuridico dello Stato Italiano nell'anno 1922.

I suoi membri fanno parte della Chiesa Evangelica Luterana in Italia, di seguito denominata C.E.L.I., fondata nel 1948 per delibera dell'Assemblea della Comunità di Trieste assieme ad altre Comunità italiane. Successivamente a seguito della stipula dell' "Intesa" fra lo Stato Italiano e la CELI, divenuta Legge dello Stato con D.P.R. n. 520 del 29 novembre 1995, la CELI e tutte le Comunità fondatrici che ne fanno parte sono state civilmente riconosciute quali Enti ecclesiastici.

Art. 2 – Denominazione

Con il presente statuto, che sostituisce quello del 1991, la Comunità Evangelica di Confessione Augustana di Trieste muta la sua denominazione in "Comunità Evangelica Luterana di Confessione Augustana" di Trieste.

Art. 3 - Natura Giuridica e Sede

1. La Comunità Evangelica Luterana di Confessione Augustana di Trieste è Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto
2. Essa non persegue scopi di lucro.
3. La Comunità Evangelica Luterana di Trieste è parte della Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI), mantenendo la propria autonomia giuridica e amministrativa, nel quadro degli ordinamenti della CELI.
4. Essa ha sede legale in Trieste, via S.Lazzaro n.19;
5. Sede principale di culto è la Chiesa Evangelica di Largo O.Panfili, Trieste.
6. La sua circoscrizione territoriale corrisponde al territorio della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia

Art. 4 – Fondamenta Dottrinarie

1. La Comunità parrocchiale Evangelica Luterana di Confessione Augustana di Trieste è fondata, per quanto concerne la fede, la dottrina e il servizio, sul Vangelo di Gesù Cristo, così come ci è tramandato nella Sacra Scrittura, Antico e Nuovo Testamento, e testimoniato nelle professioni di fede della Chiesa Antica, e secondo l'insegnamento di Martin Lutero, quale risulta contenuto nella Confessione Augustana dell' anno 1530.

2. Essa si impegna con i suoi membri al corretto annuncio della Parola di Dio, all'amministrazione dei Sacramenti secondo l'istituzione, alla testimonianza pubblica, alla cura delle anime, alla formazione ed all'istruzione religiosa, alla diaconia, all'assistenza spirituale, alla promozione della dottrina, della cultura e dell'etica luterane.
3. Oltre che nel servizio spirituale, la Comunità si impegna anche nella diaconia mediante l'assistenza diretta o collaborando con altri Enti.

TITOLO II

Membri

Art. 5 – Membri della Comunità

1. Sono di diritto membri della Comunità tutti i cristiani evangelici che sono stati battezzati o confermati nella Comunità e coloro che, avendone fatta richiesta al Presbiterio, sono stati ammessi a farne parte. Tutti indistintamente gli appartenenti alla Comunità sono tenuti ad adempiere ai loro obblighi sia religiosi che nei confronti della Comunità medesima, partecipando alle sue attività e concorrendo ai suoi bisogni materiali con contributi in denaro, corrispondenti alla capacità economica di ciascuno.
2. Presupposto per l'ammissione è il Santo Battesimo.
3. Nel caso in cui un membro di una Comunità della CELI trasferisca nel territorio della Comunità il suo domicilio, egli ha diritto, a domanda, di essere ammesso quale membro della Comunità.
4. La Comunità cura la tenuta di un registro dei suoi membri.
5. Tutti i fedeli, membri della Comunità Evangelica Luterana di Trieste, sono membri della CELI, di cui accettano lo Statuto e gli ordinamenti.
6. Hanno diritto al voto i membri che sono iscritti nei registri della Comunità da almeno un anno, hanno compiuto il 18° anno d'età e che provvedono regolarmente a versare i contributi in denaro di cui sopra .
7. La Comunità accorda a tutti i suoi appartenenti il diritto all'assistenza del Pastore ed alla partecipazione alle attività della Comunità medesima.

TITOLO III

Patrimonio – Entrate – Bilancio

Art. 6 - Patrimonio

Il patrimonio della Comunità è costituito da:

1. proprietà immobiliari ad essa intestate
2. beni mobili ed immobili che dovessero divenire della Comunità
3. donazioni, liberalità, lasciti testamentari che dovessero essere disposti a favore della Comunità con specifica destinazione a costituire o potenziare un'iniziativa a carattere permanente
4. eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio.

Art. 7 - Entrate

La Comunità trae i mezzi per l'attuazione delle proprie finalità, per l'amministrazione e la gestione da:

1. rendite del proprio patrimonio
2. contributi ricevuti dai propri membri
3. contributi ed elargizioni straordinarie da Enti pubblici e privati
4. contributi straordinari ed elargizioni dalla CELI o da altri Enti Ecclesiastici
5. donazioni, liberalità, lasciti testamentari che non abbiano specifica destinazione di patrimonio

6. ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo.

Art. 8 - Bilancio

1. L'esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio vengono predisposti il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.
3. Il bilancio consuntivo annuale dovrà essere approvato entro il 30 giugno di ogni anno.

TITOLO IV

Organi

Art 9 – Organi della Comunità

Gli organi della Comunità sono:

1. l'Assemblea della Comunità,
2. il Presbiterio
3. il Curatore
4. il Pastore
5. i Revisori dei conti

L'elezione degli organi della Comunità ed il loro funzionamento sono disciplinati dal Regolamento, che contiene le norme in genere per l'attuazione del presente Statuto e viene approvato, unitamente a quest'ultimo dall'Assemblea della Comunità.

Art. 10 – L'Assemblea

1. Nell'Assemblea della Comunità si realizza il diritto dei fedeli di partecipare alle decisioni secondo la Confessione Augustana.
2. L'Assemblea della Comunità è costituita dal Pastore e da tutti coloro che hanno diritto di voto, in conformità alle disposizioni contenute nell'Art. 5/1 e 5/6 del presente Statuto, nonché nel suo Regolamento.
3. Rientra nelle competenze dell'Assemblea della Comunità:
 - a) l'approvazione dello Statuto e del Regolamento
 - b) l'approvazione di modifiche dello Statuto e del Regolamento suddetti
 - c) l'elezione con voto segreto dei sette membri laici del Presbiterio
 - d) l'elezione del Pastore su proposta del Presbiterio, di concerto con il Concistoro della CELI
 - e) l'elezione dei due Revisori dei Conti, ovvero dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti, incaricati dell'esame del conto consuntivo dell'esercizio finanziario precedente e di redigere la relazione scritta in proposito
 - f) l'esame e l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio finanziario precedente predisposto dal Presbiterio
 - g) l'esame e l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario successivo, predisposto dal Presbiterio
 - h) l'acquisto e l'alienazione di beni immobili, la costituzione di diritti reali su beni immobili di proprietà della Comunità, in conformità alle norme dettate in materia dall'ordinamento giuridico italiano
 - i) la contrazione di mutui con garanzia ipotecaria a peso di beni immobili di proprietà della Comunità
 - j) l'acquisto di beni mobili, la cui spesa non sia stata inclusa nelle previsioni di bilancio
 - k) l'assunzione di prestiti per finanziare interventi di manutenzione del patrimonio della Comunità
 - l) la determinazione dell'ammontare dei contributi in denaro dovuto dai membri della Comunità, per far fronte alle necessità di funzionamento di questa
 - m) esprimere pareri e deliberare su tutti gli argomenti di interesse generale per la Comunità e che il Presbiterio ritenesse di sottoporre al suo esame

- n) deliberare lo scioglimento o la trasformazione della Comunità: in caso di scioglimento, sulla liquidazione del patrimonio e la nomina del liquidatore
 - o) deliberare sulle dimissioni anticipate o sulla destituzione del Presbiterio in caso di particolare gravità.
 - p) deliberare il recesso dalla CELI.
4. Per l'approvazione di quanto previsto ai punti a), b) ,o), p) del precedente comma 3, si richiede la maggioranza di due terzi dei votanti, per quanto previsto al punto n) invece, si richiede la maggioranza di quattro quinti dei votanti; del provvedimento adottato, riguardo ai succitati punti a), b) ,d), n), o), p), va data notizia alla CELI.

Art. 11 – Il Presbiterio

1. Il Presbiterio è costituito dal Pastore, quale membro di diritto e da sette membri laici, che fanno parte della Comunità da almeno tre anni, hanno compiuto il 25° anno d'età e che vengono eletti con voto segreto dall'Assemblea della Comunità per la durata di quattro anni.
2. Il Presbiterio costituisce il Consiglio di direzione della Comunità, è tenuto a curare l'amministrazione diretta di tutti gli affari della Comunità, che non rientrino nell'esclusiva competenza dell'Assemblea e del Pastore.
3. Il Presbiterio elegge tra i suoi membri laici il Curatore, il Vicecuratore ed il Comitato finanziario. Esso distribuisce i compiti incombenti allo stesso, ma risponde del loro svolgimento in via solidale nei confronti della Comunità.
4. Sono in particolare di competenza del Presbiterio:
 - a) la collaborazione con il Pastore nella cura della vita cristiana nella Comunità
 - b) la conduzione di tutti gli affari della Comunità, nonché l'attuazione delle delibere dell'Assemblea
 - c) la convocazione dell'Assemblea della Comunità
 - d) l'amministrazione del patrimonio mobiliare ed immobiliare della Comunità e delle donazioni
 - e) la presentazione all'Assemblea della Comunità, appositamente convocata entro i primi sei mesi dell'anno, della relazione sull'attività svolta nell'anno precedente
 - f) l'elezione del Comitato preposto alla gestione del Fondo "Vittorio Graberg Gramonte ed Anna Simicic" costituito nel 2005 dai beni mobili ed immobili lasciati in eredità alla Comunità dal dott. Alfredo Gramonte
 - g) l'amministrazione degli utili del Fondo " Vittorio Graberg Gramonte ed Anna Simicic"
 - h) la predisposizione degli atti necessari all'elezione del Pastore, con l'osservanza delle condizioni poste dal Regolamento
 - i) l'amministrazione del Cimitero Evangelico di Trieste, in conformità alle norme contenute nel relativo Regolamento, unitamente al Presbiterio della Comunità Evangelica di Confessione Elvetica di Trieste.
 - j) stabilire l'ordinamento del culto in accordo col Pastore nonché il calendario delle funzioni religiose ed i programmi di attività, in armonia con gli ordinamenti della CELI.
 - k) scegliere eventuali collaboratori esterni ed interni nonché il tipo di rapporto
 - l) nominare i rappresentanti al Sinodo della CELI
 - m) nominare i propri rappresentanti presso altri organi od istituzioni
 - n) deliberare sulla risoluzione anticipata del rapporto di lavoro del Pastore in armonia con gli ordinamenti della CELI
 - o) decidere sulle domande di ammissione.
5. Il Presbiterio risponde all'Assemblea del suo operato.
6. Il Presbiterio esercita inoltre tutte le attribuzioni ad esso demandate dal presente Statuto e dal relativo Regolamento.

Art. 12 - Il Curatore

1. Curatore, primus inter pares, viene eletto dal Presbiterio tra i suoi membri laici. Egli dura in carica per quattro anni ed è rieleggibile.
2. Ad esso spetta la legale rappresentanza della Comunità che rappresenta di fronte a terzi e in

- giudizio. Ha la firma sociale.
3. Egli convoca e presiede l'Assemblea ed il Presbiterio, determina le materie da portare alla discussione degli organi predetti e vigila sulla puntuale esecuzione delle loro deliberazioni.
 4. Per il compimento di singoli atti e determinati rapporti può nominare suoi speciali procuratori.
 5. In caso di sopravvenuta incapacità o impedimento permanente del Curatore, l'elezione dello stesso deve essere posta all'ordine del giorno della prima seduta del Presbiterio da convocarsi a cura, nell'ordine, del Vice Curatore o del Consigliere più anziano d'età entro due mesi dal verificarsi dell'evento.
 6. In caso d'assenza o di impedimento temporaneo del Curatore, il Vicecuratore lo sostituisce ed esercita le funzioni che gli sono delegate dal Presbiterio.

Art. 13 - Il Pastore

1. Il Pastore della Comunità viene eletto dall'Assemblea con votazione segreta, su proposta del Presbiterio, di concerto con il Concistoro della CELI.
2. Al Concistoro della CELI è riservata la facoltà, in specifici casi, di adottare la procedura di nomina di un Pastore. L'Assemblea, con la maggioranza di due terzi dei membri presenti, può opporsi alla nomina del candidato così proposto dal Concistoro. Nel caso di tale opposizione, che deve essere validamente motivata, la nomina del candidato in questione non ha luogo.
3. Fra i requisiti richiesti è un titolo di studio in teologia riconosciuto dalla Chiesa, il superamento degli esami richiesti ed il possesso dell'ordinazione nonché il preventivo impegno all'osservanza dello Statuto e del Regolamento della Comunità.
4. Il Pastore è la guida spirituale della Comunità ed è membro di diritto dell'Assemblea e del Presbiterio, con tutti i connessi diritti e doveri.
5. Fanno parte delle attribuzioni e dei compiti del Pastore:
 - a) la cura d'anime degli appartenenti alla Comunità, ivi compresa la visita agli ammalati ed agli indigenti, la celebrazione di tutte le funzioni religiose secondo gli ordinamenti vigenti, l'istruzione religiosa da impartire ai giovani ed ai confermandi, la diffusione della fede evangelica luterana,
 - b) la tenuta dei registri parrocchiali e dell'ufficio parrocchiale,
 - c) la conservazione degli arredi sacri della Comunità,
6. Egli espleta il suo incarico in fedeltà ai voti dell'Ordinazione ed in ottemperanza agli ordinamenti della CELI e della Comunità. E' tenuto all'osservanza del segreto confessionale e d'ufficio, anche dopo il termine del rapporto di servizio.

Art. 14 – Revisori dei conti

1. L'Assemblea elegge due revisori dei conti che vigilano sulla regolarità della tenuta dei documenti contabili, delle registrazioni, del bilancio.
2. Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili
3. L'Assemblea può altresì decidere di eleggere un Collegio di Revisori (un Presidente, due revisori effettivi e due supplenti), con funzioni di vigilanza sull'attività contabile, sulla tenuta dei relativi libri e la rispondenza della documentazione. Al Collegio così costituito sono demandate, per quanto applicabili, le funzioni di cui agli artt. 2403, 2404 e 2407 del Codice Civile.

Art. 15 - Il Comitato finanziario

1. Il Comitato finanziario viene eletto dal Presbiterio tra i suoi membri.
2. Esso è responsabile verso il Presbiterio dell'organizzazione, dell'amministrazione, della gestione tecnica e della tesoreria.
3. Dà esecuzione alle delibere del Presbiterio in materie di sua competenza; firma i mandati di pagamento e le reversali d'incasso; riscuote versamenti di qualunque natura effettuati alla Comunità ed in particolare i contributi che pervenissero alla Comunità da parte di Enti pubblici, privati, società, Istituti di Credito ed all'uopo può rilasciare valida e liberatoria quietanza di saldo.

4. Ha dal Curatore, su delibera del Presbiterio la delega e la firma per i rapporti con banche istituti di credito, conto corrente postale.

TITOLO V

Disposizioni finali

Art. 17 - Recesso della CELI

1. Il recesso dalla CELI viene deliberato dall'Assemblea della Comunità, convocata a norma dell'art.10 dello Statuto con maggioranza qualificata di due terzi dei membri presenti aventi diritto al voto, in doppia lettura con un intervallo di almeno quattro mesi tra la prima e la seconda lettura.
2. Prima della convocazione dell'Assemblea deve essere dato modo agli organi competenti della CELI, con la comunicazione dell'ordine del giorno, di prendere posizione e di tentare di raggiungere un accomodamento.
3. In caso di mancato accordo gli organi competenti della CELI devono essere invitati tempestivamente all'Assemblea della Comunità: i loro rappresentanti hanno il diritto di prendere la parola.
4. Ai fini economici la delibera di recesso acquista efficacia con la chiusura dell'anno finanziario della CELI

Art. 18 - Scioglimento

1. L'eventuale scioglimento della Comunità Evangelica Luterana di Trieste viene deliberato dall'Assemblea Straordinaria convocata a norma di statuto e con il voto favorevole di almeno i quattro quinti dei componenti, in doppia lettura con un intervallo di almeno sei mesi fra la prima e la seconda lettura. L'Assemblea stabilisce le modalità dello scioglimento e procede alla nomina di un eventuale liquidatore.
2. Nel caso di scioglimento della Comunità, la destinazione dei suoi beni mobili ed immobili, nonché i suoi rapporti attivi e passivi sarà decisa dagli organi competenti della CELI, che potranno anche decidere di trasferire a questa le proprietà.
3. Qualora una parte dei membri della Comunità dovesse staccarsi dalla medesima, per costituire un'altra Comunità, oppure l'intera Comunità dovesse, per lo svolgimento in comune delle funzioni religiose, unirsi ad altra Comunità Evangelica, quest'ultima non avrebbe alcun diritto sui beni mobili ed immobili della prima.

Art. 19 – Entrata in vigore

Il presente Statuto è stato approvato dalla Assemblea Generale della Comunità, nella seduta del 20 giugno 2008.

Il Presbiterio della Comunità